

L.R. 26 aprile 2023, n. 4: *"Partecipazione all'evento ciclistico Tour de France - Disciplina dei rapporti fra i soggetti pubblici promotori del Grand Départ 2024"* - Oggetto n. 6638/2023

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

**allegata alla
Delibera di Giunta n° 427 del 2023**

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

Progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale

“Partecipazione all’evento ciclistico Tour de France - disciplina dei rapporti fra i soggetti pubblici promotori del Grand Départ 2024”

In base alla legge regionale 31 maggio 2017, n. 8 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive) la Regione riconosce il valore sociale della pratica sportiva in ogni sua forma espressiva e promuove la realizzazione di grandi eventi sportivi, idonei a creare occasioni di sviluppo per il territorio con importanti ricadute culturali, turistiche ed economiche.

Considerato che la realizzazione di grandi eventi sportivi sul territorio regionale, soprattutto se di valenza internazionale, producono importanti ricadute in termini di attrattività turistica, nonché di aumento dell’elemento reputazionale della Regione sui mercati internazionali e di rafforzamento dell’immagine, si è ravvisata l’opportunità, in accordo con la Città di Firenze e la Regione Piemonte, di organizzare nel 2024 sul territorio nazionale tappe del Tour de France, evento ciclistico professionale maschile a tappe di fama mondiale, che si svolge principalmente in Francia.

Il Tour de France è organizzato dalla società Amaury Sport Organisation (A.S.O.) quale titolare di tutti i diritti di sfruttamento di questo evento in applicazione delle disposizioni dell'articolo L 333-1 del Code du sport (Codice dello Sport), nonché titolare esclusivo del diritto di utilizzo dei relativi marchi, in particolare Tour de France, Le Tour, Maillot Jaune, Maillot à Pois, Maillot Vert e Maillot Blanc, che sono di proprietà della sua controllata, la Société du Tour de France (una società per azioni iscritta nel Registro del Commercio e delle Imprese di Nanterre con il numero B 301 192 142, con sede legale a Boulogne-Billancourt (92100), 40-42 quai du Point du Jour); avendo quest'ultima, con contratto del 31 dicembre 2001, concesso in gestione la sua attività di eventi sportivi ad A.S.O., unitamente ai relativi marchi.

Pertanto, che A.S.O. ha la facoltà esclusiva di concedere i suddetti diritti di sfruttamento a terzi, a condizione che determini e sviluppi rapporti di partnership con gli enti che ospitano l'evento.

Nel 2022 la Città Metropolitana ed il Comune di Firenze, la Regione Emilia-Romagna e la Regione Piemonte ed il Comune di Torino, in qualità di Comitato promotore, hanno manifestato ad A.S.O. il proprio interesse ad ospitare il “Grand Départ del Tour de France 2024” nella città di Firenze, in Emilia-Romagna e in Piemonte con percorso che prevede le seguenti tappe:

- Prima tappa su strada, con partenza da Firenze e arrivo a Rimini;
- Seconda tappa su strada, partenza da Cesenatico e arrivo a Bologna;
- Terza tappa, partenza da Piacenza e arrivo a Torino;

A.S.O ha manifestato la propria disponibilità a detta proposta, informando gli Enti interessati sulle modalità di contrattualizzazione del rapporto e sugli aspetti finanziari ad essa connesse.

Considerato che il “Grand Départ 2024” del Tour de France 2024, in ragione della visibilità internazionale dell’evento di fama mondiale, costituisce una grande opportunità per i territori interessati dalla manifestazione, anche in termini di attrattività turistica, nonché di aumento dell’elemento reputazionale sui mercati internazionali e di rafforzamento dell’immagine, con ampia valorizzazione delle tradizioni ciclistiche nazionali, con delibera 2301 in data 19/12/2022 è stato approvato Protocollo D’Intenti preliminare tra A.S.O. ed Enti interessati (Città Metropolitana di Firenze, Regione Emilia-Romagna e Regione Piemonte) per la realizzazione del “Grand Départ del Tour de France 2024” sul territorio italiano, redatto in due allegati, in lingua italiana ed in lingua francese e sottoscritto e repertoriato con numero di RPI 08/02/2023.0000107.U;

Si è altresì ravvisato l'interesse dei Comuni della Regione Emilia-Romagna sede di tappe (Rimini, Bologna, Cesenatico e Piacenza), nonché dei Comuni attraversati dal percorso, a compartecipare anche finanziariamente alla realizzazione dell'evento.

Si è inoltre condiviso con Città metropolitana di Firenze e Regione Piemonte di regolare i rapporti di collaborazione e coordinamento tra i tre Enti promotori (Città Metropolitana di Firenze, Regione Emilia-Romagna e Regione Piemonte) che costituiscono nel loro insieme la comunità ospitante ed i reciproci impegni e responsabilità per la realizzazione dell'evento mediante Accordo ex art. 15 della L. 241/90, individuando la Regione Emilia-Romagna quale soggetto capofila che sottoscriverà il contratto con A.S.O.

Il presente progetto di legge autorizza la Regione Emilia-Romagna ad ospitare sul territorio regionale il "Grand Départ 2024" del Tour de France 2024, evento ciclistico professionale maschile di fama mondiale, che vede coinvolti, quali soggetti promotori ed in qualità di comunità ospitante, oltre alla Regione Emilia-Romagna, la Città metropolitana di Firenze e la Regione Piemonte, nonché a sottoscrivere, in qualità di Ente capofila, il contratto con A.S.O., quale soggetto organizzatore esclusivo del Tour de France, titolare di tutti i diritti di sfruttamento di questo evento, prevedendo quale modalità di coordinamento e collaborazione con gli altri Enti promotori un Accordo ex art. 15 della L. 241/90 e smi.

In sintesi, il progetto di legge regionale dal titolo "Partecipazione all'evento ciclistico Tour de France - disciplina dei rapporti fra i soggetti pubblici promotori del Grand Départ 2024", il cui articolato si compone di cinque articoli, prevede quanto segue.

L'articolo 1 individua le finalità della legge. Si evidenzia che l'organizzazione di eventi e manifestazioni sportive di caratura nazionale e internazionale sul territorio regionale (in cui si ascrive appieno l'iniziativa di cui al presente progetto di legge) è espressamente previsto nell'ambito del DEFR 2023, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 968 del 13 giugno 2022 e Delibera di Assemblea Legislativa n. 92 del 27 luglio 2022, al paragrafo 6. CONSOLIDARE LA LEADERSHIP DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA QUALE TERRA DELLO SPORT ITALIANA, SENSIBILE ALLA CULTURA DELLA PRATICA SPORTIVA DI BASE ETICA, ATTRATTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DIFFUSA DI GRANDI EVENTI DI RILEVANZA INTERNAZIONALE.

L'articolo 2 prevede che al fine di far fronte in modo coordinato agli adempimenti richiesti per l'organizzazione dell'evento *Grand Départ 2024* e svolgere tutte le attività necessarie alla sua regolare realizzazione nel rispetto degli oneri contrattuali previsti dal contratto con A.S.O. e garantire la corretta conclusione dell'attività, la Regione è autorizzata a sottoscrivere un Accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 1990, n. 241 con i soggetti che costituiscono la comunità ospitante dell'evento *Grand Départ 2024*, autorizzando il Presidente della Regione a sottoscrivere l'Accordo in esame, previa deliberazione della Giunta regionale, stabilendo che la Regione Emilia-Romagna è individuata come capofila. L'articolo autorizza altresì il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in rappresentanza dei tre enti che costituiscono la comunità ospitante in nome e per conto degli enti promotori a stipulare con la Società A.S.O. apposito contratto per la realizzazione dell'evento, nonché a svolgere le attività necessarie per assicurare l'organizzazione dell'evento stesso.

L'articolo 3 specifica e disciplina gli impegni finanziari dei singoli soggetti che costituiscono la comunità ospitante che deriveranno dalla sottoscrizione del contratto con A.S.O. relativi al pagamento del corrispettivo dovuto ad A.S.O., ai costi relativi all'attività di organizzazione ed all'assistenza tecnica e giuridica, da effettuarsi anche mediante affidamento a soggetti terzi ed alle attività di promozione dell'evento, somme quantificate in legge nell'ammontare complessivo comprensivo di oneri fiscali.

Al comma 5 e 6 disciplina e definisce i rapporti finanziari tra la Regione Emilia-Romagna, in qualità di capofila dell'accordo, e gli altri soggetti firmatari e l'ammontare complessivo degli oneri a carico dei singoli soggetti che costituiscono la comunità ospitante.

Al comma 7 prevede l'autorizzazione alla Giunta regionale a stipulare specifici accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 con gli Enti locali della regione Emilia-Romagna, sedi di partenza e di arrivo delle tappe o interessati dal percorso del Tour de France 2024 ed altri soggetti pubblici interessati all'evento, al

fine di regolare i reciproci rapporti, prevedendo anche da parte di tali enti la possibilità di una compartecipazione finanziaria ai costi di cui alla lett. a) del comma 6.

L'attuazione di quanto previsto al comma 6 lettera a) non determina maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto si fa fronte mediante l'utilizzo degli stanziamenti previsti nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte, con riferimento alla legge regionale n. 8 del 2017, dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nell'ambito della Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero - Programma 1 Sport e tempo libero, Titolo 1 Spese correnti.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6 lett. b) e c) la Regione Emilia Romagna farà fronte con l'istituzione di appositi capitoli di bilancio, la cui copertura è assicurata dalle risorse trasferite, con specifico vincolo di destinazione e nel limite dell'importo versato, dagli altri soggetti promotori firmatari dell'accordo di cui all'articolo 2 comma 1. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata, a seguito della stipulazione dell'accordo di cui all'articolo 2, comma 1, a provvedere, con propri atti, alle necessarie variazioni di bilancio.

L'articolo 4 disciplina la norma finanziaria.

L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della norma.